

DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015
55/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 19 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: la Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 556/2014/E/eel;
- la “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”, Ed. 3.1 del dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. In data 27 agosto 2014 (prot. Autorità n. 24879 del 12 settembre 2014), la società Eurogreen S.r.l. (di seguito: Eurogreen o reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione o gestore), contestando il mancato trasferimento di titolarità di una pratica per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente a Enel Distribuzione e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti al mancato riconoscimento della titolarità della pratica di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 15 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25002 del 15 settembre 2014), l’Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 3 della Disciplina, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 17 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 29377 del 22 ottobre 2014), il gestore ha rappresentato la propria posizione in merito alle questioni oggetto del reclamo;
5. con nota del 7 gennaio 2015, la competente Direzione tecnica dell’Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli - ha espresso il parere tecnico ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Quadro normativo e fattuale

4. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre premettere che le disposizioni regolatorie adottate dall’Autorità in materia di connessione alla rete né disciplinano né vietano la cessione della titolarità di una pratica di connessione.
5. Il paragrafo B.11 della “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”- nella sezione che definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” adottate da Enel Distribuzione per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell’articolo 3 del TICA – prevede quanto segue: «È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi

fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione. Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad Enel Distribuzione e:

- *accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;*
- *accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;*
- *inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte».*

6. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento risulta il seguente quadro fattuale:

- in data 19 luglio 2013, il gestore emetteva il preventivo di connessione relativo alla pratica di connessione, identificata con il codice di rintracciabilità T0634094, dopo aver verificato la contiguità delle particelle catastali interessate dalla realizzazione del lotto di impianti di produzione di energia elettrica oggetto della richiesta di connessione presentata dal reclamante;
- in data 11 ottobre 2013, la società titolare della pratica di connessione T0634094, Immobiliare 2003 S.r.l. (di seguito: Immobiliare 2003), chiedeva al gestore di modificare il preventivo di connessione, in particolare individuando un diverso sito, rispetto a quello individuato nella richiesta di connessione, per l'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;
- in data 5 novembre 2013, la società Eurogreen e la società Immobiliare 2003 inviavano al gestore una dichiarazione congiunta di trasferimento della titolarità della pratica di connessione T0634094, dal soggetto cedente, Immobiliare 2003, al soggetto cessionario, Eurogreen;
- la dichiarazione di voltura, compilata sul modulo appositamente predisposto dal gestore, conteneva la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità, da parte del cessionario, del sito, individuato nella richiesta di connessione, destinato all'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;
- in data 15 novembre 2013, il gestore, senza tener conto della predetta dichiarazione di voltura, comunicava al precedente titolare della pratica di connessione T0634094 (Immobiliare 2003), il mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione da quest'ultimo presentata in data 11 ottobre 2013, in quanto le particelle catastali entro cui avrebbero dovuto essere realizzati gli impianti non erano adiacenti; in tale comunicazione, inviata per conoscenza anche al reclamante, il gestore, dopo aver dichiarato inaccoglibile la richiesta di modifica del preventivo, chiedeva alla società Immobiliare 2003 di presentare una nuova istanza entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione e precisava, altresì, l'impossibilità di valutare *“le richieste di voltura da voi inviata in data 06/11/2013 fintanto che la succitata documentazione non sarà perfezionata”*;

- successivamente, il gestore inviava a Immobiliare 2003, e non al reclamante, altre comunicazioni inerenti la pratica di connessione T0634094. In particolare:
 - a) con nota del 16 gennaio 2014, il gestore, dopo aver comunicato di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo di connessione relativo alla pratica T063409 (inviata da Immobiliare 2003 il 18 novembre 2013), per i medesimi motivi rappresentati nella precedente comunicazione del 15 novembre 2013 (mancata adiacenza delle particelle catastali), chiedeva al reclamante di presentare una nuova istanza entro i termini di validità del preventivo di connessione e precisava, ancora, di non poter valutare “*le richieste di voltura da voi inviata in data 06/11/2013 fintanto che la succitata documentazione non sarà perfezionata*”;
 - b) con nota del 31 gennaio 2014, il gestore comunicava al reclamante l’annullamento della pratica di connessione T0634094 in ragione della mancata accettazione del preventivo di connessione entro il termine previsto dall’art. 7, comma 2, del TICA;
 - c) con nota del 21 febbraio 2014, il gestore invitava quindi Immobiliare 2003 a non tener conto, in quanto erroneamente inviata, della predetta comunicazione del 31 gennaio 2014;
- alla data di presentazione del reclamo, ossia il 27 agosto 2014, la pratica di connessione T0634094 risultava, dunque, ancora intestata al precedente titolare, la società Immobiliare 2003.

B. Argomentazioni del reclamante

7. Il reclamante contesta il mancato riconoscimento, da parte del gestore, del trasferimento di titolarità della pratica di connessione T0634094; sebbene abbia ricevuto la dichiarazione di voltura, il gestore ha infatti continuato a inviare tutte le comunicazioni relative al rapporto di connessione volturato al precedente intestatario (Immobiliare 2003), senza neppure modificare la titolarità della pratica sul proprio Portale informatico utilizzato per la gestione delle pratiche di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica;
8. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore provveda ad aggiornare, conformemente alla comunicazione di voltura del 5 novembre 2013, il proprio Portale per quanto concerne la titolarità del rapporto di connessione T0634094.

C. Argomentazioni del gestore

9. Il gestore sostiene di non aver potuto trasferire la titolarità della pratica di connessione T0634094, in quanto la voltura della stessa risultava connessa alla precedente richiesta di modifica del preventivo, avanzata da Immobiliare 2003 in data 11 ottobre 2013, e volta ad ottenere lo spostamento del sito in cui avrebbero dovuto essere realizzati gli impianti di produzione oggetto del preventivo di connessione di cui al precedente punto 6;

10. il gestore rileva, infatti, che, unitamente alla dichiarazione di voltura, il reclamante ha prodotto la dichiarazione di disponibilità del sito per la realizzazione di un lotto di impianti di produzione facendo, tuttavia, riferimento a particelle catastali non adiacenti;
11. al riguardo, il gestore evidenzia come, anche a seguito di una dichiarazione di voltura, rimanga ferma la possibilità di verificare la disponibilità dei terreni su cui dovranno essere realizzati gli impianti;
12. il gestore sostiene quindi che, nella specie, l'improcedibilità della richiesta di voltura del rapporto di connessione T0634094 si basa sulla mancata disponibilità dei terreni in capo al soggetto subentrante.

D. Valutazione del reclamo

13. La risoluzione della presente controversia non pare poter prescindere dai principi già enunciati nella deliberazione 13 novembre 2014, 556/2014/E/eel con cui l'Autorità si è pronunciata su analoghe questioni legate al mancato riconoscimento, da parte di Enel Distribuzione, del trasferimento di titolarità di quattro pratiche di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
14. si richiama, in particolare, il principio contenuto nella suddetta decisione secondo cui, ai fini del perfezionamento della voltura, gli unici requisiti a dover essere valutati dal gestore sono quelli previsti nella "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione"; qualora, pertanto, la dichiarazione di trasferimento di titolarità identifichi chiaramente la pratica oggetto del trasferimento e il soggetto subentrante accetti le condizioni generali del contratto di connessione, del contratto di misura, e, ove già sottoscritto, invii il regolamento di esercizio firmato, il gestore, dal momento stesso in cui riceve la comunicazione, deve assumere come referente del rapporto giuridico il soggetto subentrato. Da quel momento, qualsiasi comunicazione relativa alla pratica deve essere dunque indirizzata al nuovo titolare, non ritenendosi ammissibili, salvo espressa richiesta dei soggetti interessati, "retrocessioni" d'ufficio della pratica a uno dei precedenti titolari;
15. nella fattispecie *de qua*, la dichiarazione di voltura conteneva tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto predisposte dal gestore: il consenso scritto del precedente titolare (Immobiliare 2003); l'accettazione del volturante (Eurogreen) delle condizioni generali del contratto di connessione e di misura. Inoltre, la suddetta dichiarazione di voltura identificava chiaramente la pratica trasferita. Ne consegue che il gestore di rete, dal momento stesso in cui ha ricevuto la comunicazione di voltura, avrebbe dovuto assumere come referente del rapporto giuridico il soggetto subentrato (Eurogreen) e trasmettere a quest'ultimo ogni comunicazione relativa alla gestione del rapporto di connessione;
16. quanto alle argomentazioni addotte da Enel Distribuzione a sostegno della mancata presa d'atto della voltura del rapporto di connessione T0634094, si rileva quanto segue:

17. allorché la comunicazione di voltura di una pratica di connessione contiene tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto predisposte dal gestore, quest'ultimo è tenuto a prenderne atto e a riferirsi al soggetto subentrato per tutte le questioni relative alla gestione della pratica di connessione trasferita;
18. nella fattispecie, come rilevato al precedente punto 15), la dichiarazione di voltura presentata dal reclamante conteneva tutti gli elementi indicati dalle condizioni generali di contratto del gestore;
19. peraltro, si rileva come il reclamante abbia trasmesso, unitamente alla comunicazione di voltura, anche la dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità del sito in cui avrebbe dovuto realizzare gli impianti di produzione da fonte rinnovabile;
20. dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, del resto, non emergono le ragioni che avrebbero impedito al gestore di rivolgere al reclamante – in qualità di soggetto subentrato nella titolarità della pratica – le richieste di regolarizzazione necessarie, ivi inclusa quella riguardante l'adiacenza delle particelle catastali contenuta nella comunicazione del 15 novembre 2013;
21. d'altra parte, si condivide quanto sostenuto da Enel Distribuzione nella summenzionata nota del 17 ottobre 2014 in merito alla facoltà del gestore di effettuare tutte le verifiche ritenute opportune, ivi compresa quella in ordine alla disponibilità dei siti; nondimeno si rileva come tali verifiche debbano essere rivolte all'effettivo titolare della pratica di connessione

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. in relazione alla pratica di connessione T0634094; pertanto la dichiarazione di trasferimento della titolarità del 5 novembre 2013 deve essere considerata valida a tutti gli effetti;
2. di prescrivere a Enel Distribuzione S.p.A. di prendere atto, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, del trasferimento di titolarità della suddetta pratica di connessione e, quindi, di ripristinare tutte le condizioni presenti alla data di comunicazione della voltura da parte del reclamante ai fini del perfezionamento della procedura di connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

I termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni